

(N. 1424)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(COMPAGNA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1981

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, con Scambio di note firmato a Varsavia il 6 giugno 1979

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, non si discosta sostanzialmente dallo schema degli analoghi accordi conclusi dall'Italia con altri Paesi dell'Est europeo.

La sua stipulazione è venuta a dare nuova e più completa articolazione alle relazioni marittime mercantili italo-polacche, che era-

no fino ad ora regolate dall'articolo 13 della Convenzione commerciale del 12 maggio 1922 e dal più recente Scambio di note del 25 febbraio 1965 (secondo il quale ciascuno dei due Paesi si impegnava a non adottare misure discriminatorie sfavorevoli alla navigazione delle navi mercantili dell'altro Paese).

Tale Scambio di note, allegato all'Accordo commerciale a lungo termine del 25 febbraio 1965, non appariva infatti più

consono all'incremento delle relazioni economiche e commerciali bilaterali e, ponendosi come completamento dell'Accordo commerciale, poi decaduto il 31 dicembre 1975 a seguito dell'avocazione da parte della CEE della politica commerciale tra gli Stati membri ed i Paesi terzi, sarebbe comunque venuto a trovarsi in una situazione giuridicamente anomala.

Scopo del nuovo Accordo è quello di agevolare le operazioni commerciali delle navi dei due Paesi e di contribuire quindi allo snellimento del reciproco traffico marittimo mercantile, traffico che è caratterizzato da un ritmo di espansione costante, in relazione al sensibile aumento dell'interscambio globale tra i due Paesi (da 70 miliardi di lire circa nel 1965 a 560 miliardi circa nel 1975, anno che ha visto l'Italia ai primissimi posti fra i *partners* occidentali della Polonia) e al continuo sviluppo delle relazioni economiche, anche come conseguenza della firma — sempre nel 1974 — dell'Accordo decennale di cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica.

Da un punto di vista politico, infine, non c'è dubbio che l'Accordo per la navigazione marittima mercantile con la Polonia si collega a quel processo di distensione e di cooperazione in Europa poi sanzionato dalla Conferenza di Helsinki al di là delle diversità dei sistemi economici e sociali esistenti nei vari Paesi d'Europa.

Passando al contenuto dei principali articoli dell'Accordo, dopo il preambolo, in cui viene sottolineato il desiderio dei due Paesi di sviluppare i traffici marittimi mercantili nel rispetto della libertà di navigazione, ad evoluzione dell'articolo 13 della Convenzione commerciale firmata a Genova il 12 maggio 1922, particolare importanza hanno i primi cinque articoli, i quali — insieme con il dettato dell'articolo 13 relativo alle situazioni di sinistro e naufragio — sanciscono i principi della parità dei diritti, dell'identità di trattamento, del reciproco vantaggio e della mutua assistenza e collaborazione, nonchè il divieto di misure discriminatorie per le navi dei due Paesi.

Gli articoli 6 e 7 contengono disposizioni consuete nei Trattati di navigazione, relative cioè, rispettivamente, al riconoscimento reciproco dei documenti di bordo rilasciati dalle proprie autorità alle navi ed al riconoscimento dei documenti di identità dei membri dell'equipaggio.

Gli articoli 8 e 9 fissano invece le norme cui i marittimi delle navi dei due Paesi devono attenersi in caso di sbarco e imbarco, transito e visita a terra, anche alla luce delle esigenze poste dalla sicurezza dello Stato.

L'articolo 12 stabilisce che l'esenzione dalla doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima sarà regolata dall'apposito Accordo concluso a Roma il 9 novembre 1973, allorchè sarà entrato in vigore.

L'articolo 14 dispone circa la giurisdizione sulle controversie civili tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio delle navi dei due Paesi.

L'articolo 15 elenca i casi in cui viene esclusa l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 16 dispone che, allo scopo di esaminare questioni di reciproco interesse in materia, comprese quelle connesse con l'applicazione del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorità delle Parti contraenti terranno consultazioni secondo modalità da convenire di comune accordo e che sarà favorito il mantenimento dei contatti — a livello di delegazioni di esperti — tra i rappresentanti delle categorie interessate.

Grazie a questo foro di discussione potrà essere ribadita, ad esempio, la necessità di una equilibrata ripartizione del traffico tra le navi italiane e polacche e si potrà cercare di assicurare una più larga partecipazione allo stesso da parte dell'armamento nazionale.

Infine lo Scambio di note del 6 giugno 1979 tende a chiarire meglio alcuni punti contenuti nell'Accordo ed in particolare quello relativo all'articolo 4, secondo comma, sull'eguaglianza di trattamento nei porti nazionali, nonchè quello relativo all'articolo 12, sul problema della doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, con Scambio di note firmato a Varsavia il 6 giugno 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA
SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia,

animati dal continuo desiderio di sviluppare la navigazione marittima mercantile fra i loro rispettivi Paesi e di contribuire allo sviluppo della navigazione internazionale applicando i principi della libera navigazione marittima mercantile e della non discriminazione,

tenendo conto delle convenzioni internazionali che impegnano le Parti contraenti nel campo della navigazione marittima, e ad evoluzione dell'articolo 13 della Convenzione commerciale tra l'Italia e la Polonia firmata a Genova il 12 maggio 1922,

hanno stabilito di concludere il presente Accordo:

Art. 1

Ai fini del presente Accordo:

a) per « nave della Parte contraente » si intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa;

b) per « membro di equipaggio della nave » si intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplicitamente e effettivamente a bordo della nave nel corso del viaggio un'attività connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

Art. 2.

Le Parti contraenti riaffermano il principio della libertà di navigazione marittima mercantile e dichiarano che si asterranno dall'adottare misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente oppure compromettere la scelta della bandiera.

Art. 3.

Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare il traffico marittimo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia.

In particolare:

a) incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica popolare di Polonia ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e non impediranno alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi.

b) coopereranno all'eliminazione degli eventuali ostacoli che potessero rendere più difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di navi battenti bandiera di altri Paesi di partecipare ai traffici fra i porti delle Parti contraenti.

Art. 4.

Ciascuna Parte contraente accorderà nei porti nazionali alle navi dell'altra Parte contraente lo stesso trattamento previsto per le navi nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci ed passeggeri, nonchè per le operazioni commerciali e le facilitazioni di ogni specie, quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico.

L'eguaglianza di trattamento si estende anche ai diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo.

Art. 5.

Le Parti contraenti prenderanno, nei limiti delle loro legislazioni e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare il disbrigo delle formalità doganali e sanitarie e delle altre formalità vigenti nei porti stessi.

Art. 6.

1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalità secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente.

2. I documenti di bordo rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità di una delle Parti contraenti per le navi battenti la propria bandiera, sono riconosciuti dall'altra Parte contraente.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, munite di certificati di stazza legalmente rilasciati, non sono sottoposte ad un'altra misurazione nei porti dell'altra Parte contraente.

In caso di modifica del sistema di stazzatura delle navi da parte di una delle Parti contraenti, questa ne dovrà dare comunicazione all'altra ai fini dell'accertamento delle condizioni di equivalenza.

Art. 7.

Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà i documenti d'identità dei membri degli equipaggi rilasciati dalle competenti autorità dell'altra Parte contraente.

Tali documenti d'identità sono:

- a) per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica italiana il « libretto di navigazione »;
- b) per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica popolare di Polonia il « libretto di marittimo ».

Art. 8.

Le persone munite del documento d'identità previsto dall'articolo 7 del presente Accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo d'equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle autorità portuali, possono, previo relativo permesso di queste ultime e senza necessità di visto, nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente trattenendosi nell'ambito della città sede del porto.

Scendendo a terra e ritornando a bordo, i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di identità e di dogana, secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.

Art. 9.

Ai marittimi che siano cittadini di una delle Parti contraenti sarà consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere il luogo d'imbarco su una nave che sia in un porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identità di cui all'articolo 7 del presente Accordo, munito del visto necessario rilasciato dalle competenti autorità dell'altra Parte contraente, nonchè di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco rilasciata dall'armatore o da un suo agente autorizzato dal comandante della nave.

I suddetti visti sui documenti d'identità verranno rilasciati, nel periodo più breve possibile, dalle autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti. Queste si riservano comunque il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno sul rispettivo territorio ai marittimi dell'altra Parte contraente.

I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Art. 10

Il comandante della nave che si trovi in un porto dell'altra Parte contraente, oppure un membro dell'equipaggio da lui nominato, otterranno — negli interessi della navigazione — il permesso di recarsi nell'Ufficio consolare del Paese di cui la nave batte bandiera, oppure dal rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave stessa.

Art. 11.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti che approdano in uno dei porti dell'altra Parte contraente, per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero, potranno, conformandosi alle leggi nazionali ed ai particolari regolamenti vigenti nel porto di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza che detto carico sia soggetto ad alcun diritto d'importazione, esportazione od altro gravame equivalente.

I trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi, col permesso delle autorità competenti, senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salvo le spese per la sorveglianza.

Art. 12.

L'esenzione dalla doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima sarà regolata dall'apposito Accordo concluso a Roma tra le Parti contraenti il 9 novembre 1973, allorchè sarà entrato in vigore.

Art. 13.

Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro in prossimità o sulla costa dell'altra Parte contraente, la nave ed il carico godranno, nel territorio di quest'ultima, gli stessi diritti e benefici che sono accordati alle navi ed ai carichi nazionali. Al comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e con le stesse modalità applicabili alle navi battenti bandiera nazionale.

Il carico e gli oggetti recuperati dalla nave che abbia subito naufragio od altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, sempre che permangano allo stato di merce estera e non vengano destinati alla utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 14.

Le autorità giudiziarie di una Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione sulle controversie civili tra il comandante, gli uffi-

ciali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra Parte contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento.

Art. 15.

Le disposizioni del presente Accordo non si estendono:

- a) all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte contraente ed alla navigazione interna;
- b) all'esercizio della pesca;
- c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, l'assistenza marittima ed il salvataggio;
- d) ai privilegi concessi alle società per lo sport;
- e) alle misure promozionali in favore dell'industria nazionale delle costruzioni navali e dell'esercizio della navigazione marittima, stabilite con leggi speciali;
- f) al trasporto di passeggeri che godono di particolari agevolazioni;
- g) ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria per determinati periodi o circostanze l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente all'altra Parte contraente.

Art. 16.

I rappresentanti delle competenti autorità delle Parti contraenti terranno consultazioni, secondo modalità da convenire di comune accordo, allo scopo di esaminare le questioni di reciproco interesse nel campo della navigazione marittima mercantile, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del presente Accordo.

Le competenti autorità delle Parti contraenti favoriranno inoltre il mantenimento dei contatti tra i rappresentanti delle categorie interessate ai traffici marittimi mediante convocazione di delegazioni di esperti.

Art. 17.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti contraenti in materia di interpretazione o di applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante negoziati diretti tra le autorità competenti delle due Parti contraenti.

Qualora le controversie non potessero essere soddisfacentemente risolte, si cercherà una soluzione per le vie diplomatiche.

Art. 18.

Il presente Accordo sarà approvato o ratificato secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi contraenti. Esso entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di approvazione o ratifica.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato e può essere denunciato da ciascuna delle due Parti contraenti mediante notifica scritta. In tal caso esso cesserà di essere valido 12 mesi dopo la data della notifica della denuncia.

FATTO a Varsavia, il 3 luglio 1974 in doppio originale, in italiano ed in polacco, i due testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

Dionigi COPPO

*Per il Governo
della Repubblica popolare di Polonia*

Kazimierz OLSZEWSKI

NOTE VERBALI SCAMBIATE A VARSAVIA IL 6 GIUGNO 1979

I.

L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia e ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che ai fini di detto Accordo resta inteso:

1. Con riferimento all'articolo 4, secondo comma, relativo alla eguaglianza di trattamento, accordato dalle Parti contraenti nei porti nazionali, ed al fine di meglio chiarire la portata dell'imposizione ivi considerata, l'espressione "diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo" concerne precisamente i diritti e le tasse portuali.

2. Con riferimento all'articolo 12, la disposizione in esso contenuta va interpretata nel senso che il problema della doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima viene risolto dall'Accordo bilaterale del 9 novembre 1973.

Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa risposta del Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri le espressioni della sua alta considerazione.

II.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Włoch w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie Noty Ambasady z dnia 6 wercu 1979 rolen o następującej treści:

« Ambasada Włoch przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i ma zaszczyt, nawiązując do Porozumienia między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie morskiej żeglugi handlowej, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1974 r., zaproponować w imieniu Rządu Republiki Włoskiej, aby dla celów tego Porozumienia zostało uzgodnione, że:

1. W artykule 4, zdanie 2, dotyczącym równego traktowania przyznanego przez Umawiające się Strony w portach krajowych, da uściślenia zakresu przewidzianych opłat, wyrażenie: « opłaty należne z jakiegokolwiek tytułu » oznacza właśnie opłaty portowe.

2. Postanowienie zawarte w artykule 12 będzie rozumiane w tym sensie, że problematyka podwójnego opodatkowania przychodów powstających z wykonywania żeglugi morskiej została uregulowana w umowie dwustronnej z dnia 9 listopada 1973 r.

Ambasada Włoch ma zaszczyt zaproponować, aby — w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na powyższe propozycje — niniejsza nota wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowiły porozumienie między obydwoma rządami w tej sprawie.

Ambasada Włoch korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych wyrazy wysokiego poważania ».

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt oświadczyć, że Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjmuje powyższą propozycję i zgadza się, aby powyższa nota Ambasady Włoch i niniejsza odpowiedź stanowiły Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w tej sprawie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Włoch wyrazy wysokiego poważania.

Traduzione non ufficiale

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia presenta i complimenti all'Ambasciata d'Italia in Varsavia e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota dell'Ambasciata in data 6 giugno 1979 e del seguente tenore:

« L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia e ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che ai fini di detto Accordo resta inteso:

1. Con riferimento all'articolo 4, secondo comma, relativo alla eguaglianza di trattamento, accordato dalle Parti contraenti nei porti nazionali, ed al fine di meglio chiarire la portata dell'imposizione ivi considerata, l'espressione « diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo » concerne precisamente i diritti e le tasse portuali.

2. Con riferimento all'articolo 12, la disposizione in esso contenuta va interpretata nel senso che il problema della doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima viene risolto dall'Accordo bilaterale del 9 novembre 1973.

Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa risposta del Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri le espressioni della sua alta considerazione ».

In risposta il Ministero degli affari esteri ha l'onore di dichiarare che il Governo della Repubblica popolare di Polonia accetta la proposta che precede e che concorda sul fatto che la Nota dell'Ambasciata d'Italia sopra trascritta e la presente risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Polonia ed il Governo della Repubblica italiana in questa materia.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia le espressioni della sua alta considerazione.